

COMUNE DI TAURIANOVA

PROVINCIA DI
REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

A CURA DEL DIRETTORE GENERALE – SEGRETARIO
COMUNALE
DOTT. DOMENICO GULLACE

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Principi generali

I contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per il Comune o, comunque, riguardanti le alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni od appalti di opere debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo art. 5.

La scelta della procedura più idonea da adottare per ciascun contratto, così come le condizioni generali o particolari adottate dagli organi collegiali dell'Ente, saranno deliberate, nel rispetto delle competenze di cui agli artt. 32 e 35 della legge 8-6-1990, n. 142.

La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa la economicità, la snellezza operativa, l'imparzialità nella individuazione delle soluzioni, ed il rispetto dei principi della concorrenzialità e della "par condicio" tra i concorrenti.

Gli atti amministrativi attuativi delle decisioni, come sopra assunte dagli organi collegiali dell'Ente, dovranno essere scrupolosamente osservati.

Art. 2.

Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

Il presente regolamento ha una portata di carattere generale per cui i singoli appalti o le forniture, potranno essere regolati da norme integrative, quali capitolati o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.

Si considerano integrativi della presente regolamentazione;

Nel caso di lavori pubblici:

- il capitolato speciale d'appalto;
- il capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei ll.pp. approvato con D.P.R. 16-7-1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 101 del 3-4-1995, convertito in legge n. 216 del 2-6-I 995;
- la legge 20-3-1865, n. 2248, all. F ed il regolamento per la direzione, contabilità, e collaudo dei ll.pp. approvato con R.D. 25-5-1989, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni;
- tutte le altre leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia dell'appalto e dell'esecuzione di opere pubbliche che, l'appaltatore con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi ad osservarle;
- le leggi antimafia 13-9-1982, n. 646; 23-12-1982, n. 936; 19-3-1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;

Nel caso invece di forniture o di servizi:

- i disciplinari predisposti dall'amministrazione per il particolare affidamento;
- gli specifici regolamenti economici predisposti per disciplinare le forniture;
- le leggi ed i regolamenti anche dello Stato o di altri enti pubblici, così come gli indirizzi e le circolari esplicative, che dovessero comunque essere invocati in sede di

affidamento e richiamati in sede di contratto.

- Normativa di riferimento:
- Legge 20.3.1865 n.2248 All. F
- R.D.18.11.1923 n.2440
- R.D.23.5.1924 n.827
- Legge 10.2.1962 n.57
- D.P.R. 16. 7.1962 n.1063
- Legge 3.1.1978 n.1
- D.M. Lavori Pubblici 9.3.1989 n.172
- D.P.C.M. 10.1.1991 n.55
- D.Lgs.19.12.1991 n.406
- D.L. 11.7.1992 n.333
- Legge 11.2.1994 n.109 modificata dal D.L.3.4.1995 n.101 convertito in dalla legge 2.6.1995 n.216.

Art. 3.

Campo di applicazione

Le condizioni, le clausole generali e particolari così come i principi e le modalità attuative di cui al presente regolamento, si applicano agli appalti di lavori alle concessioni, all'affidamento di forniture e di servizi, alle alienazioni od alle acquisizioni di beni mobili od immobili, alla costituzione di servitù e ad ogni altra attività tanto di ordine economico che sociale che venga posta in essere dal Comune e che contempra la istituzione di un rapporto contrattuale formalizzato o meno in una stipula.

Art. 4.

Definizione dei contraenti

All'interno del presente regolamento le parti interessate alla costituzione del rapporto saranno indicate od individuate:

Quanto al Comune di TAURIANOVA con i termini "Amministrazione - Ente o stazione appaltante-concedente";

Quanto all'altra parte contraente con i termini: "concorrente - aggiudicatario - concessionario"

CAPO II

LE FUNZIONI E LE COMPETENZE DEGLI ORGANI ELETTIVI NEL CAMPO DEGLI APPALTI

Art. 5.

Le competenze del Consiglio Comunale

Appartiene al Consiglio Comunale, su proposta della Giunta;

- Procedere all'approvazione del programma delle opere pubbliche da eseguire nel triennio, predisposto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 14 del D.L. n. 101 del 3-4-1995, convertito nella legge n. 216 del 2-6-1995.

- Determinare, conseguentemente, con tale strumento, le opere da eseguire, l'ordine di priorità da accordare, le modalità di finanziamento ed i tempi di attuazione.

- Approvare le convenzioni per la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

- Deliberare l'approvazione dei piani finanziari e l'assunzione di eventuali mutui.

- Deliberare sugli acquisti, alienazioni, permuta immobiliari, appalti e concessioni che non siano stati già previsti in atti fondamentali e, conseguentemente, già esaminati dal Consiglio stesso.

- Deliberare sulle competenze nuove attribuite con l'art. 15 del D.L. n. 101 del 3-4-I 995, convertito in legge n. 216 del 2-6-1995.

Art. 6.
Le competenze della Giunta Comunale

Alla Giunta Comunale appartiene il compito di adottare gli atti amministrativi per consentire l'attuazione dei programmi e degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale e conseguentemente:

Nel caso di lavori pubblici:

- L'approvazione dei progetti delle opere da realizzare;
- La individuazione del sistema di affidamento da adottare;
- La nomina delle commissioni giudicatrici, ove previste o necessarie;

Nel caso di forniture o servizi:

- Gli atti già elencati per i lavori che si rendono necessari per le forniture od i servizi che dovessero comunque essere affidati all'esterno.

Art. 7.
Le competenze del Sindaco

Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di soprintendenza sugli uffici e sui servizi, oltre ad adottare i provvedimenti di incentivazione e di stimolo dell'attività, incide in modo diretto ed immediato sul risultato della stessa attraverso le competenze che gli sono attribuite dall'art. 13 - comma 1° punto 5 ter della legge 25-3-I 1993, n. 81, che consente allo stesso:

- Di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;
- Di definire gli incarichi dirigenziali;
- Di affidare collaborazioni esterne e, quindi, di utilizzare professionalità specifiche non disponibili all'interno dell'ente.

Art. 8
Le competenze del Direttore Generale

Per quanto attiene le competenze del Direttore Generale, del Segretario e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi. Si fa espresso rinvio al Regolamento degli uffici e dei servizi ed al Regolamento di contabilità.

CAPO III

LA PROGETTAZIONE E GLI INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 9.
La progettazione

La progettazione si articola nei seguenti tre livelli successivi:

- Progettazione preliminare, che consiste in una relazione illustrativa delle ragioni che inducono l'ente alla scelta della soluzione prospettata; alla sua fattibilità tanto sotto gli aspetti tecnici e ambientali; alla possibilità di finanziamento delle opere ed alla individuazione, di larghissima massima, delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

Si tratta quindi di un vero e proprio atto di indirizzo e programmatico che, come tale, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del D.L. n. 101 del 3-4-I 995, convertito nella legge n. 216 del 2-6-1995, rientra nella competenza del Consiglio Comunale.

- La progettazione definitiva con la quale si individuano più compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto dei criteri, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal progetto preliminare.

Consiste quindi in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali; delle caratteristiche dei materiali che saranno impiegati; dello studio di impatto ambientale, se previsto; della individuazione delle principali caratteristiche dell'opera; delle superfici; dei volumi da realizzare e degli studi ed indagini preliminari condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

- La progettazione esecutiva, determina invece in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo, in quanto è realizzata con uno sviluppo talmente dettagliato da consentire che ogni elemento che contribuisce a formare il progetto sia identificabile per forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Il progetto esecutivo comprende quindi le relazioni; i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; gli elaborati grafici, realizzati su scala; i particolari costruttivi; il capitolato speciale; il computo metrico e l'eventuale elenco dei prezzi unitari.

Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da un piano di manutenzione dell'opera da redigere nel rispetto dei termini e modalità previste dal regolamento.

La progettazione dovrà infine essere effettuata in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo presente il contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

Art. 10

La redazione dei progetti

Per la redazione dei progetti di ogni ordine e grado sarà data puntuale applicazione al disposto di cui all'art. 17 del D.L. n. 101 del 3-4-1995, convertito nella legge n. 216 del 2-6-1995, e del relativo regolamento.

Conseguentemente;

- I progetti dovranno essere redatti, con assoluta priorità, dagli Uffici Tecnici dell'Ente o dagli organismi tecnici di cui l'Ente può avvalersi;

- Tali progetti dovranno essere firmati dai dipendenti iscritti negli albi professionali od abilitati; (L'eventuale onere per l'iscrizione graverà a carico dell'amministrazione)

- Graveranno altresì a carico dell'Ente gli oneri per la copertura, con polizza assicurativa, dei rischi di natura professionale.

Dovrà essere costituito un fondo rappresentato dall'1 % del costo preventivato dell'opera, o di un lavoro ovvero il 50% della tariffa professionale per come previsto dall'art.6 , comma 13

della legge 15. 5.1997 ,n.127 alla quale si rinvia.

- La possibilità di affidamento all'esterno della progettazione può essere seguita solo in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata e certificata dal legale rappresentante dell'Amministrazione;

- L'affidamento all'esterno, e quindi, a liberi professionisti singoli, associati o consorziati ed a società di ingegneria dovrà essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 del D.L. n. 101 del 3-4-I 995 e della legge di conversione.

- Sussiste il divieto, per gli affidatari di incarichi di progettazione, di partecipare agli appalti, alle concessioni di lavori pubblici ed agli eventuali subappalti e cottimi anche a mezzo di soggetti controllati, controllanti o collegati, per i lavori o le opere oggetto della progettazione;

- Nel caso di affidamento della progettazione all'esterno dell'Amministrazione, l'attività di direzione dei lavori deve essere affidata, prioritariamente, al progettista incaricato, rispetto ad altri professionisti.

- Nel caso di progettazione di particolare importanza e rilevanza sotto i profili architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo o tecnologico, potrà essere valutata la possibilità di esperire un concorso di progettazione.

CAPO IV

LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 11.

I sistemi di affidamento

Agli appalti di opere pubbliche o agli affidamenti di forniture si può pervenire attraverso i sistemi delle pubbliche gare o delle trattative private.

Per pubbliche gare si intendono i sistemi in uso tanto in Italia quanto in campo europeo e quindi:

- L'asta pubblica o pubblico incanto nelle sue diverse articolazioni, così come prevista e disciplinata dagli artt. 73 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con r.d. 23-5-1924, n. 827;

- La licitazione privata nelle forme previste dalle lettere a ed e della legge 2.2.1973, n. 14 e nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 1 e 5 della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni;

- L'appalto concorso, così come previsto e regolato dall'art. 4 del r.d. 18-II - 1923, n. 2440; dagli artt. 40 e 91 del r.d. 23-5-I 924, n. 827 e dall'art. 21 del DL. n. 101 del 3-4-1995, convertito nella legge n. 216 del 2-6-I 995.

Qualora poi gli importi degli appalti superino i limiti concordati in sede comunitaria, dovranno essere utilizzati i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale e conseguentemente, giusta l'art. 29 del Decreto Legislativo n. 406 del 19.12.1991:

a) quello del prezzo più basso da determinarsi:

1) mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2-2-1973, n. 14;

- 2) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera a) della legge 2-2-1973, n. 14;
- b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire.

La valutazione di tali fattori verrà effettuata applicando separatamente o congiuntamente e nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita, gli elementi di valutazione riportati o menzionati nel capitolato d'oneri e nel bando di gara. E' da considerare illegittimo il comportamento dell'ente che attivi procedure di artificioso frazionamento di lavori o forniture al solo fine di evadere od eludere disposizioni di legge.

La trattativa privata, quale procedimento eccezionale e come regolamentato dalla vigente legislazione.

- Il concorso di idee, che si ritiene di richiamare, anche se non viene considerato un vero e proprio sistema d'appalto, non essendo finalizzato alla esecuzione di lavori ma alla semplice acquisizione del progetto od idea.

- per quanto riguarda le forniture ed i servizi si applicheranno le prescrizioni di cui ai Decreti Legislativi n. 358 del 24-7-I 1992 e n. 157 del 17-3-1995 e D.P.R. 18.4.1994 n.573 artt. 7,8,e 9

Art. 12.

L'asta pubblica o pubblico incanto - Definizione e modalità attuative

In materia di lavori pubblici con l'entrata in vigore della Legge 109/94 e della Legge 216/95 l'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è effettuata ora per i contratti da stipulare a misura unicamente con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari ,anche riferiti ai sistemi o sub sistemi di impianti tecnologici ,ai sensi dell'art.5 della legge 2.2.1973,n.14 , e con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara nel caso di lavori manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura (art.21 1° c.L.109/94).

Questo sistema di aggiudicazione vale ora per tutti gli appalti e non soltanto per quelli superiori alla soglia comunitaria.

In materia di forniture il procedimento dell'asta pubblica è disciplinato nel nostro ordinamento dagli artt.63 e ss. Del R.D. 827/1924 ,le modalità di svolgimento della gara sono disciplinate dal predetto R.D.827/1924 la cui normativa va adattata alla disciplina del D.lgs n.358/1992 e adl D.P.R. 573/1994 ,i criteri da seguire nella procedura in argomento sono quelli previsti dall'art.73 lett. a e lett e. c del R.D. 827/1924.

In materia di appalto di pubblici servizi per quanto concerne il pubblico incanto valgono le stese modalità procedurali relative alle forniture.

In materia di appalto di servizi ex esclusi le procedure sono quelle previste dal D.lgs. 17.3.1995,n.158 artt.12 e 13 mentre per quanto attiene i criteri di aggiudicazione si applica l'art.29 lett. B del D.Lgs 406/1991 ovvero il D.Lgs 17.3.1995 n. 158 art.24

In materia di appalto di servizi ex esclusi le procedure sono quelle previste dal D.Lgs. 17.3.1995, n. 158 artt. 12 e 13 mentre per quanto attiene i criteri di aggiudicazione si applica l'art. 29 lett. B del D.Lgs. 406/1991 ovvero il D.Lgs. 17.3.1995 n. 158 art. 24.

Art. 13

La pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara

Per quanto riguarda i termini di ricezione delle offerte per i pubblici incanti in materia di lavori pubblici, sono quelli previsti dagli artt. 13-14 e 15 del D.Lgs. 19.12.1991 n. 406.

La pubblicazione del bando in sede comunitaria:

La soglia di rilievo comunitario è di 5.000.000 di ECU per i lavori e di 200.000 ECU per le forniture e i servizi, se l'appalto è di valore pari o superiore all'importo predetto, il bando è inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee - Lussemburgo. Nella procedura ristretta, in caso di procedura accelerata il bando è inviato per telex, telegramma o telecopia.

La pubblicazione del bando in sede nazionale:

La pubblicazione minima, da effettuarsi sempre, è quella dell'albo pretorio del Comune dove ha sede la stazione appaltante.

La pubblicazione, quando l'importo dei lavori non raggiunge i 500.000 ECU, viene effettuata all'albo pretorio del Comune.

Soltanto per comprovate necessità di urgenza, per importo a base di appalto che sia non inferiore a 500.000 ECU, la pubblicazione può essere effettuata all'albo pretorio del Comune.

Soltanto per i lavori con importo a base d'appalto da 500.000 ECU fino a sotto 1.000.000 di ECU, il bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e per estratto su due dei principali quotidiani e su almeno due quotidiani a diffusione regionale.

Soltanto per i lavori, per importo a base di appalto almeno pari a 1.000.000 di ECU, il bando è pubblicato integralmente nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, per estratto, su principali quotidiani (almeno due, quindi) e su altri due quotidiani aventi particolare diffusione nella regione dove ha sede la stazione appaltante.

Per forniture e servizi per importo a base di appalto pari o superiore a 200.000 ECU, la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione nella regione.

La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate sulla G.U. CEE.

I termini:

Il calcolo dei termini per gli appalti comunitari avviene secondo il regolamento CEE 3.6.71 n.1182/71, approvato il 3 giugno 1971 dal Consiglio delle Comunità Europee (art. 17 D.Lgs. 406/91).

Nella procedura aperta sopra soglia il termine di ricezione delle offerte è di almeno n. 52 giorni. Il termine è di n. 36 giorni se l'Amministrazione ha pubblicato l'avviso di preinformazione. Tale riduzione non è prevista per le forniture.

Nella procedura ristretta sopra soglia il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a 37 giorni.
Il termine di ricezione delle offerte non può essere invece inferiore a n. 40 giorni, riducibili a n. 26 (soltanto per lavori e servizi) se sia stato pubblicato l'avviso di preinformazione.

Nella procedura accelerata (solo per licitazioni) i termini sono ridotti a 15 e a n. 10 giorni, rispettivamente per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte. Tali termini si applicano anche per la procedura accelerata degli appalti sottosoglia.
Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di un sopralluogo o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato, il termine di ricezione delle medesime deve essere adeguatamente prolungato.

Termini per l'amministrazione sono previsti, inoltre, in ordine all'accesso dei concorrenti alla documentazione: n. 6 giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte, per informazioni complementari sul capitolato (i giorni sono ridotti a 4 in caso di procedura accelerata).

I termini sono ridotti alla metà per gli appalti sottosoglia (D.P.C.M. 10. 1.1991 n. 55 , art. 3, c. 3), n. 26 o n. 18 giorni per gli incanti; n. 19 e n. 20 o n. 13 per le licitazioni. Modalità di semplificazione prevista per il concorrente è quella per cui la domanda di partecipazione alla licitazione può essere inoltrata anche mediante tempestiva comunicazione per telegramma, telex o telefono, purchè la richiesta principale debitamente compilata sia stata spedita almeno entro il termine di scadenza previsto, anche se sia pervenuta successivamente.

L'Amministrazione deve comunicare agli esclusi dalla gara, su loro richiesta, i motivi dell'esclusione. E' da precisare, però, che la comunicazione d'esclusione - ai sensi della legge 8.8.1990 n. 241 - concreta per l'Amministrazione un vero e proprio obbligo d'ufficio. Anche la comunicazione al secondo in graduatoria (il controinteressato) costituisce obbligo scaturente dalla legge sul procedimento. Essa, inoltre, assolve a una precisa funzione nell'ambito del sistema di semplificazione della gara di appalto, consentire un'utile aggiudicazione qualora il primo in graduatoria non dimostri il possesso dei requisiti richiesti, già autodichiarati.

Art. 14.

Licitazione privata - Definizione e modalità attuative

La licitazione privata è una procedura ristretta in cui sono ammessi i concorrenti ritenuti idonei sotto il profilo morale, tecnico ed economico a partecipare all'appalto.

La licitazione privata va esperita in base:

- a) al prezzo più basso, qualora la fornitura di beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
- b) all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo una pluralità di elementi variabili (prezzo, termine di esecuzione, qualità del prodotto, ecc.) che vanno predeterminati secondo punteggi numerici.

Anche per l'aggiudicazione degli appalti il cui valore di stima IVA esclusa, è inferiore alla soglia comunitaria, il criterio da seguire è quello del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa: in questa seconda ipotesi i criteri di valutazione vanno determinati tenendo conto, per quanto possibile, dall'art. 16 lett. b) del D.Lgs 358/1992.

Qualora si adotti il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa vanno menzionati nel bando di gara o per lo meno nel capitolato d'oneri, in ordine decrescente di importanza, i criteri che saranno applicati diversamente l'aggiudicazione al soggetto offerente il minor prezzo è illegittima.

A differenza dell'appalto dei lavori pubblici in cui vanno invitati tutti i concorrenti in possesso dei prescritti requisiti (art. 23 della legge quadro, la n. 109 /1994) in tema di forniture la direttiva 93/36/CEE prevede la possibilità del ricorso alla c.d. forcella, alla fissazione cioè di un numero minimo (non inferiore a cinque) e massimo (non superiore a venti) dei soggetti da invitare, purchè sufficienti a garantire una concorrenza effettiva.

I limiti della forcella vanno indicati nel bando di gara e fissati in relazione alla natura dell'oggetto dell'appalto.

L'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 358/1992 prevede che l'amministrazione aggiudicatrice possa selezionare, sulla base delle domande di partecipazione e delle dichiarazioni presentate, i concorrenti da invitare a presentare le relative offerte: analoga prescrizione è data dall'art. 19 della citata direttiva 93/36 CEE. Al riguardo occorre sottolineare che se tali disposizioni implicano la discrezionalità dell'amministrazione di individuare i soggetti da invitare, l'esercizio di tale discrezionalità postula, in relazione al principio di trasparenza dell'azione amministrativa, l'obbligo di motivare idoneamente il mancato invito dei soggetti che hanno chiesto di partecipare alla gara.

Le offerte devono essere presentate in conformità alle prescrizioni del bando di gara e della lettera di invito e il termine entro cui queste richieste devono pervenire al soggetto appaltante è perentorio e inderogabile. Le modalità di svolgimento della gara sono disciplinate, per le parti applicabili in relazione alla disciplina del D.Lgs. 358/1992, dagli artt. 69,72,77,89 del R.D. 27/1924.

Art. 15.

Appalto concorso - Definizioni e modalità operative

L'appalto concorso è il sistema mediante il quale l'Ente si rivolge alle ditte che si ritiene di far partecipare alla gara invitandole a presentare, nel rispetto delle condizioni previste dal bando, un progetto od una soluzione operativa, accompagnata dal prezzo richiesto per la esecuzione.

E' regolato dall' art. 4 del r.d. 18.11.1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 109/94 per quanto concerne gli appalti soggetti per importo alle norme nazionali.

Art. 16.

Il verbale di gara nell'appalto concorso

Le offerte pervenute vengono sottoposte all'attenzione della Commissione della gara, composta dal Presidente, dal Segretario e da due testimoni che, nel giorno, ora e luogo indicati nel bando, procede, in seduta pubblica, all'esame ed apertura delle stesse nel rispetto delle

seguenti modalità operative;

A) accertamento circa il rispetto dei termini e delle condizioni anche formali prescritte per la presentazione delle offerte, ed ammissione di quelle regolari;

B) Adozione del provvedimento di esclusione per quelle la cui irregolarità risulta di natura grave e, come tale, insanabile;

C) Adozione del provvedimento di restituzione della documentazione alle ditte che hanno presentato offerte considerate insanabili e, come tali, escluse;

D) Rilevazione e verbalizzazione delle offerte ammesse con indicazione ed elencazione per ciascuna di queste della documentazione e del risultato economico,

E) Sigla da parte del Presidente e di almeno un altro membro della Commissione di tutti i documenti o parti di questi costituenti l'offerta per garantirne l'autenticità e per scongiurare la possibilità di sostituzioni, manomissioni ed alterazioni

F) Inserimento nel verbale delle dichiarazioni, eccezioni, o quanto altro affermato dai concorrenti o dai presenti, che abbiano attinenza con le operazioni della gara e possano comunque alterarne il risultato o la regolarità;

G) Sottoscrizione del verbale ed inoltro dello stesso, unitamente alle offerte ritenute valide, all'Amministrazione per l'affidamento da parte di questa alla Commissione tecnica incaricata di individuare la migliore offerta, tenuti presenti gli aspetti tecnici ed economici.

Art. 17.

Gli adempimenti dell'Amministrazione appaltante

L'Ente appaltante, ricevuti il verbale ed il plico contenente le offerte, disporrà affinché si proceda:

alla nomina della Commissione giudicatrice, nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al successivo articolo del presente regolamento;

alla comunicazione della intervenuta nomina ai soggetti interessati;

alla trasmissione alla commissione di tutte le offerte ammesse ai fini della loro valutazione.

Art. 18.

Nomina, composizione e competenze della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice in un appalto concorso ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre per l'aggiudicazione quella che a suo parere ritiene la migliore, tenuti presenti tanto gli aspetti tecnici che economici.

Il parere espresso è obbligatorio ma non vincolante e potrebbe quindi essere disatteso dall'Ente con provvedimento motivato. Le caratteristiche e modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dall'art. 21, comma 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 109/94.

La presidenza sarà comunque assicurata, dal responsabile del servizio competente per come previsto dal regolamento di organizzazione, giusta il disposto di cui all'art. 21 comma 5 del D.L. n. 101 del 3-4-1995 convertito in legge n. 216 del 2-6-1995.

Il supporto amministrativo sarà assicurato dalla presenza di un dipendente scelto dal Presidente che fungerà da segretario ed avrà il compito di convocarla, su determinazione del Presidente, e di curare la verbalizzazione delle operazioni e tutti gli altri adempimenti che si renderanno necessari.

Nell'espletamento del complesso e delicato compito ad essa attribuito la Commissione si può avvalere, per la ricerca della soluzione ritenuta migliore, anche di soggetti esterni con funzione di collaborazione tecnica e senza che possano quindi partecipare alla votazione per le definitive determinazioni.

La Commissione giudicatrice costituisce collegio perfetto e, pertanto, le sue decisioni possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.

E' consentita una deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie, meramente strumentali e come tali preordinate all'ulteriore espletamento dei lavori, che possono essere affidate ad uno o ad alcuni membri costituenti una sottocommissione.

Art. 19.

Adempimenti e modalità operative della Commissione

Nella sua composizione collegiale e la sua qualificazione tecnica la Commissione giudicatrice è da considerare l'unica interprete delle esigenze dell'Amministrazione quali risultano dal bando di gara e dal progetto o dalle indicazioni di massima prescritte per la partecipazione.

La sua attività deve essere quindi improntata a contemperare l'esigenza di un confronto degli elaborati presentati dai vari concorrenti con il giusto potere discrezionale attribuitole.

La sua operatività dovrà pertanto seguire, le seguenti linee essenziali cronologicamente così individuate.

- Presa d'atto delle offerte ritenute valide e, come tali, trasmesse dall'Ente appaltante e della integrità e completezza delle stesse attraverso una verifica con il verbale di ammissione alla gara;

- Determinazione o fissazione dei criteri di valutazione delle offerte con opportuna individuazione preventiva, seppure di massima, del maggiore o minore peso che si intende attribuire alle ipotetiche diverse soluzioni che potrebbero essere proposte;

- Esame analitico delle varie soluzioni prospettate e comparazione delle varie offerte nel loro complesso al fine di individuare quella ritenuta migliore tenuti presenti, contemporaneamente, gli aspetti tecnici ed economici. -

Nel caso di affidamento di lavori, l'art. 21, comma 2 del D.L. n. 101 del 03.04.1995, come convertito con legge n. 216 del 2-6-1995, individua nei seguenti gli elementi variabili da prendere in considerazione:

- Il prezzo;
- Il valore tecnico ed estetico delle opere progettate.,
- Il tempo di esecuzione dei lavori;
- Il costo di utilizzazione e di manutenzione.

Nell'espletamento della funzione la Commissione, nel rispetto della "par condicio" dei concorrenti potrà esercitare le seguenti facoltà:

a) di richiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati; e tenere presenti soluzioni alternative che, seppure non indicate dall'Amministrazione, rappresentano un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare;

b) di chiedere, prima della decisione circa l'aggiudicazione, modifiche al progetto purché operate nei confronti di tutti i concorrenti;

c) di proporre aggiudicazioni subordinate a varianti tanto di natura tecnica che finanziaria;

d) di non proporre l'aggiudicazione in presenza di unica offerta, venendo a mancare, nel particolare sistema di aggiudicazione dell'appalto concorso, quel termine di paragone tra le offerte che costituisce elemento importante per la valutazione delle stesse;

- Adozione del provvedimento finale mediante proposta di aggiudicazione dell'appalto alla offerta ritenuta migliore. La proposta attraverso la quale si stabilisce di dare la preferenza ad una data soluzione tecnica piuttosto che ad altra, così come l'eventuale provvedimento di esecuzione debbono essere motivati;

- Trasmissione degli atti all'Amministrazione appaltante per l'adozione delle definitive determinazioni.

Art. 20.

L'aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, costituendo parere obbligatorio ma non vincolante, deve trovare la sua consacrazione nella definitiva determinazione del Responsabile del Settore o Servizio.

La determinazione con cui si fa propria la proposta espressa dalla Commissione giudicatrice non necessita di particolari motivazioni essendo sufficiente il richiamo alle considerazioni espresse dalla Commissione stessa.

Occorre invece una puntuale motivazione ove si adotti un provvedimento di non aggiudicazione o si disattendano le proposte prospettate dalla Commissione, preferendo soluzioni diverse.

In sede di definitiva aggiudicazione il Responsabile di Settore o di Servizio appaltante può condizionare la stessa a variazioni tanto progettuali che economiche.

E' comunque riservata all'impresa aggiudicataria la facoltà di accettarle o di rinunciare all'appalto.

Art. 21. Trattativa privata

Ricorrendo le condizioni eccezionali previste dalla legislazione nazionale e dalle leggi comunitarie, ove per valore un determinato appalto debba esservi assoggettato, si può fare ricorso al sistema della trattativa privata.

In tal caso, pur non precludendo la possibilità, in situazioni eccezionali, di utilizzare ogni forma di contrattazione che risulti giustificata dalle particolari esigenze del momento o dell'evento, nel rispetto naturalmente della discrezionalità riconosciuta alla pubblica amministrazione, si dovrà preferire il metodo della trattativa privata preceduta da gara ufficiosa.

Nella trattativa privata, così come previsto dalla vigente legislazione, alla conclusione dell'accordo si potrà pervenire con una delle seguenti forme, giustificata e prescelta, caso per caso, a seconda delle esigenze del momento:

in forma verbale o telefonica nei casi eccezionali in cui ricorra la estrema urgenza o, comunque, quando la particolare natura dell'appalto renda consigliabile il ricorso a tale forma;

- in tutti tali casi dovrà essere effettuata una espressa verbalizzazione da conservare agli atti a dimostrazione della serietà e della trasparenza del procedimento seguito;

- in forma scritta, mediante la presentazione di un'offerta nel rispetto delle procedure dettate dall'Ente appaltante

- E' da ritenere preclusa, così come peraltro sancito dall'art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con r.d. 23.5.1924, n. 827, la presentazione di offerte in forma telegrafica.

Nel caso poi debbano essere affidati a trattativa privata gli appalti di lavori pubblici, si rende necessario rispettare le prescrizioni di cui all'art. 24 del D.L. n. 101 del 3-4-1995 convertito nella legge n. 216 del 2-6-1995 che sancisce la possibilità del ricorso a questa forma di affidamento esclusivamente nei seguenti casi:

a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 Ecu, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 Ecu, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini, imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 Ecu, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

In questo ultimo caso occorre peraltro rispettare le condizioni particolari previste dalla disposizione surrichiamata che possono essere riassunte nelle seguenti:

- Obbligo di motivazione del ricorso a questo sistema e della comunicazione all'Osservatorio;

- Necessità del possesso dei requisiti richiesti per assumere l'appalto;

- Obbligo di espletamento di una gara informale alla quale debbono essere invitati almeno 15 concorrenti od, al limite, tutti quelli in grado di eseguire l'appalto che si propone salvo il caso di affidamenti di lavori che soltanto una impresa è in grado di eseguire, per i quali, indipendentemente dal loro importo, si dovrà andare necessariamente all'affidamento diretto senza l'espletamento della gara;

- Divieto di suddivisione dell'appalto in lotti per evadere la normativa;

- Divieto di utilizzare il sistema dell'affidamento a trattativa privata di un ulteriore lotto, se il precedente è stato concesso a trattativa privata;

Nessun tipo di motivo tecnico o altro tipo di interferenza tecnica consente il ricorso alla trattativa privata per affidare ulteriori lavori interferenti con quelli in corso di esecuzione.

Per gli appalti di forniture di importo pari o superiori alla soglia comunitaria si applica l'art.9 del D. Lvo 24.7.1992 n.358 come riformato dall'art. 6 della direttiva 93/36/CEE il ricorso alla trattativa privata è disciplinato dall'art. 9 del D. Lvo n.358/92 che prevede due differenti e procedure e fattispecie:

a) con la pubblicazione del bando- (art.5 comma 9);

b) senza bando (art. 9 comma 5 ultima parte comma 6 che individua 5 casi tassativi);

Per gli appalti di servizi a trattativa privata di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le regole sull'aggiudicazione sono quelle relative agli appalti pubblici di forniture ed agli appalti di lavori pubblici.

Per l'appalto di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di 200.000 ECU il quadro normativo di riferimento è identico a quello previsto per l'appalto dei lavori.

Sulle offerte anomale la disciplina di riferimento è quella recata dall'art.16,comma 3 del D.L.vo n.358, come ripreso dall'art. 27 della direttiva 93/36/CEE che prevede la richiesta di precisazioni e giustificazioni alla cui congruità collegare l'aggiudicazione o l'esclusione.

Art. 22.

Concorso di idee

E' il sistema attraverso il quale l'Ente tende a risolvere problematiche complesse, ed in genere di natura artistica, acquisendo, attraverso una pubblica gara, suggerimenti o progetti.

Non viene annoverato tra i sistemi di appalto perché è finalizzato al solo scopo di acquisire l'idea e di farla propria attraverso un corrispettivo che è di norma rappresentato da premi prestabiliti da assegnare ai vincitori.

Anche se, con l'attribuzione del premio, l'Ente acquisisce il diritto pieno e conseguentemente la proprietà esclusiva della soluzione proposta, ciò non esclude comunque la possibilità, nella sussistenza di tutti i requisiti previsti, che al soggetto risultato vincitore del concorso possa essere affidata la direzione dei lavori o la stessa esecuzione dell'opera.

Si realizza attraverso la predisposizione e pubblicazione di un bando con il quale si manifesta la volontà dell'Ente di acquisire il progetto o l'idea e si invitano, nel contempo, coloro che posseggono i requisiti a partecipare.

Trattandosi di un concorso è quanto mai necessario riservare la massima segretezza alle proposte presentate. Di norma si prescrive la individuazione del progetto, della proposta o del bozzetto, con un semplice motto anziché con il nominativo dei concorrenti.

Il giudizio sulle soluzioni proposte viene riservato ad una Commissione, costituente collegio perfetto almeno per gli adempimenti principali; nominata con apposito atto deliberativo

e la cui composizione può variare in ragione della natura ed importanza del progetto e, conseguentemente, delle figure tecniche, artistiche o politiche che dovrebbero esservi rappresentate.

Il parere da questa espresso, attraverso un verbale costituente semplice proposta e quindi atto interno, costituisce la base per l'adozione da parte dell'organo collegiale competente, delle definitive determinazioni sull'esito del concorso di idee stesso

Essendo tale parere di natura obbligatoria ma non vincolante, l'eventuale comportamento dell'ente che si discosti dalla soluzione proposta dalla Commissione, deve essere motivato.

Art. 23.

La concessione

Si ha il rapporto di concessione quando il Comune affida ad altro soggetto, ritenuto qualificato e come tale idoneo ad assolvere all'impegno, il compito di eseguire e gestire l'opera. In questo caso la controprestazione consiste quindi unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere.

Soltanto nel caso in cui nella gestione dell'opera sono previsti prezzi e tariffe amministrative o controllate, l'ente concedente può assicurare al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli interventi e della gestione anche mediante un prezzo che non può superare il valore del 50% dell'importo totale delle opere, importo da corrispondere, comunque, dopo effettuato il collaudo.

L'affidamento può essere effettuato solo in base ad un progetto definitivo.

Il sistema di aggiudicazione, che, stando al disposto di cui all'art. 21 -2° comma del D.L. n. 101 del 3-4-1995, deve essere effettuato mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Gli elementi variabili, che possono essere tenuti in considerazione dalla commissione, sono i seguenti:

- Il valore economico e finanziario della contro prestazione;
- Il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- Il tempo di esecuzione dei lavori;
- Il rendimento;
- La durata della concessione;
 - Le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.
 - Per la composizione e la definizione delle regole riguardanti la Commissione giudicatrice si rinvia a quanto previsto per l'appalto-concorso

CAPO V

LA RICERCA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

Art. 24.

Lavori, Forniture di Beni e Servizi in economia

1) La esecuzione dei lavori in economia è regolata dalle prescrizioni di cui all'art. 67 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, approvato con r.d. 25-5-1895, n. 350.

Resta inteso che tale esecuzione, sia effettuata in amministrazione diretta, che per cottimo, può essere attuata solo nel rispetto di tutte le regole amministrative tanto per quanto concerne le disposizioni finanziarie che la instaurazione del rapporto, che deve trovare comunque la sua formalizzazione in un impegno scritto.

Giusta il disposto di cui all'art. 24 del D.L. n. 101 del 3-4-1995, convertito nella legge n. 216 del 2-6-1995, i lavori in economia possono essere ammessi fino all'importo di 200.000 Ecu.

2. Le forniture e i servizi che possono essere eseguiti in economia da parte dell'Amministrazione comunale sono i seguenti:

1. acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili per ufficio e di materiali elettorali; acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni, acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; spese postali, telefoniche e telegrafiche;
2. acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa, servizi stampa; spese per l'elaborazione di pubblicazioni dell'Amministrazione;
3. acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzatura antincendio;
4. riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi e macchine da soccorso; acquisto di materiale di ricambio ed accessori; spese per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse e delle officine automobilistiche e relativi impianti ed apparecchiature;
5. provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;
6. spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi; spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine e relative spese di allacciamento;
7. spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
8. spese per la stampa, la litografia e la diffusione di pubblicazioni, modulistiche, bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati speciali; acquisto, riparazione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine da scrivere e da calcolo e di apparecchiature cifranti e spese per il relativo materiale di consumo; servizi di microfilmatura;
9. acquisto di medaglie, nastri, distintivi, diplomi, fasce tricolore, bandiere e oggetti per premi;

spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazione e ricorrenze varie;

10. spese per lo svolgimento di corsi per il personale; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;

11. acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari; spese per accertamenti sanitari;

12. spese per onoranze funebri;

13. spese per l'espletamento di concorsi e per conferenze, convegni, riunioni, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda e per le attività ricreative, scientifiche e culturali; spese per i musei;

14. spese per il funzionamento delle mense;

15. spese per studi, ricerche, progettazioni e sperimentazioni;

16. acquisto, confezione e riparazione di abiti borghesi e di speciali capi di vestiario; acquisto e confezione di tute, camici ed altri indumenti da lavoro; riparazione e manutenzione di materiali di vestiario, equipaggiamento e armamento;

17. acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, telematici, elettronici e meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;

18. spese per il mantenimento di indigenti;

19. acquisto di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura di servizi per centri elettronici, meccanografici, telematici e per elaborazione dati;

20. locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi e per l'organizzazione di convegni, congressi e conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche;

21. acquisto, manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e di attrezzature per la loro manutenzione;

22. imposte e tasse inerenti al possesso di autoveicoli;

23. visite mediche e accertamenti sanitari in genere;

24. spese di condominio;

25. pedaggi autostradali;

26. spese causali e di rappresentanza;
27. spese minute non previste nelle precedenti lettere.

Art. 25.

Esecuzione in Economia in casi particolari.

1. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo:
 - le forniture e i servizi che, a seguito di scioglimento dei contratti di cui erano oggetto, si ritenga di proseguire per assicurarne l'esecuzione entro i termini previsti nei contratti disciolti;
 - i lavori di riparazione in dipendenza di deficienze riscontrate nel corso del periodo di garanzia dei beni acquistati, quando l'impresa fornitrice non vi abbia provveduto entro i termini indicati per eseguire tali lavori.

Art. 26.

Limiti di valore.

1. Il ricorso alla gestione in economia per forniture e servizi è limitato a casi in cui il relativo importo non sia superiore a 15.000 ECU.

Art. 27.

Divieti di frazionamenti artificiosi.

1. E' vietato suddividere artificialmente qualsiasi fornitura, o servizio che possa considerarsi con carattere unitario, in più forniture, o servizi.

Art. 28.

Individuazione dei responsabili dell'esecuzione.

1. L'esecuzione della fornitura dei beni e dei servizi prevista dal presente regolamento è disposta dai responsabili dei servizi individuati in applicazione del Regolamento Comunale di organizzazione dei servizi e degli uffici e del Regolamento di Contabilità di cui all'art. 27 del D. Lgs. 25 Febbraio 1995, n° 77 e successive modificazioni.

Art. 29.

Modalità di esecuzione.

1. Le forniture ed i servizi possono essere eseguiti:
 - a) In amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario;
 - c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 30.

Amministrazione diretta.

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta le forniture ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con personale dipendente dall'Amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso all'Amministrazione medesima.
2. Sono altresì eseguiti in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile e ove la spesa superi, al netto degli oneri fiscali, 1.500.000 di lire preventivi con offerte ad almeno tre soggetti o imprese, salvo che la specialità o l'urgenza della fornitura non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa.

Art. 31.

Ordinazione.

1. L'ordinazione delle forniture e dei servizi deve essere effettuata con lettera o altro atto del Responsabile del Servizio, e deve contenere le condizioni di esecuzione delle forniture, dei servizi, i prezzi, le modalità di pagamento, la penale per ritardata esecuzione, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione delle forniture o dei servizi a rischi e pericolo dell'assuntore, e di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi di inadempienza dello stesso.
2. Con la lettera o con altro atto di cui sopra' dovrà inoltre essere richiesta espressa accettazione da parte dell'assuntore medesimo della ordinazione delle forniture o dei servizi, anche ai fini dell'applicazione delle penali e della esecuzione in danno o del risarcimento del danno.

Art. 32.

Cottimo fiduciario.

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario le forniture ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore di notoria capacità ed idoneità.
2. I soggetti e le imprese di cui al Comma 1 devono essere iscritti alla camera di commercio.
3. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli art. seguenti.

Art. 33.

Preventivi.

1. I preventivi per l'esecuzione delle forniture e dei servizi di cui all'art. 24 comma 2 debbono richiedersi ad almeno tre ditte, ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialità o l'urgenza della fornitura, del lavoro o del servizio, non renda necessario il ricorso ad una determinata ditta, ovvero nei casi in cui la spesa non superi £ 5.000.000, oltre IVA.
2. Il ricorso alla richiesta di un solo preventivo dovrà essere adeguatamente motivata dal responsabile dell'ufficio. Complessivamente, nell'anno, il ricorso a detta procedura, non potrà superare, per la stessa ditta, gli importi di cui al precedente art.26.
3. I preventivi possono essere richiesti anche sulla base di progetti esecutivi.

4. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi a non meno di tre persone od imprese preventivi di spese od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso può procedersi a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello indicato nel precedente art. 26.
5. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.

Art. 34.

Scelta del preventivo.

1. La scelta fra più preventivi deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, prezzo.
2. Ove la scelta non cada sul preventivo di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.
3. L'apertura dei preventivi richiesti deve essere effettuata dal Responsabile del servizio competente alla presenza di due testimoni, non appartenenti allo stesso servizio.

Art. 35.

Inadempienze

1. Nel caso di inadempienze per fatti imputabili all'impresa o alla persona cui è stata affidata l'esecuzione in economia delle forniture o dei servizi, l'Amministrazione Comunale, dopo formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione d'ufficio di tutto o di parte della fornitura o servizio a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2. Inoltre, in ogni caso, si applicano le penali stabilite nella lettera di cui al precedente art. 31.

Art. 36.

Cauzione.

1. Il Responsabile del servizio competente può prescindere dal richiedere la cauzione, ove la fornitura, la prestazione o il servizio da eseguire non superi la somma di £ 5.000.000.

Art. 37.

Le imprese da ammettere alle gare

Ai fini della individuazione delle imprese da invitare alle gare da espletare con i sistemi della licitazione privata e dell'appalto concorso si opererà applicando scrupolosamente le norme legislative regolanti la specifica materia ed in particolare le prescrizioni di cui agli artt. 7 della legge 2-2-1973, n. 14 ed ai D. Lgs. n. 406 del 19-12-1991; n. 358 del 24-7-1992 e n. 157 del 17-3-1995 a seconda che si tratti di affidamenti di lavori, forniture o servizi.

Le imprese, come sopra segnalatesi, e per le quali sia stato, a cura dei competenti Uffici del Comune, accertato il possesso dei requisiti richiesti, formeranno l'elenco delle ditte che, previa determinazione dell'ufficio o del servizio, saranno invitate a partecipare alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto.

La mancata estensione dell'invito ad imprese o categorie di imprese che rispondendo al preavviso di gara, abbiano chiesto di partecipare, deve essere congruamente motivata.

Nel caso di affidamento di lavori pubblici con il sistema della licitazione privata, giusta il disposto di cui all'art. 23 del D.L. n. 101 del 3-4-I 1995 convertito nella legge n. 216 del 3-6-1995, debbono essere invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che risultino in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 38.

Modalità operative per individuarle

Ai sensi dell'art. 7 della legge 2-2-1973, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle introdotte con l'art. 12 del D. Lgs. n. 406 del 19-12-1991; con l'art. 5 del D. Lgs. n. 358 del 24-7-1992 e con l'art. 7 del D. Lgs. n. 157 del 17-3-I 1995, riguardanti rispettivamente gli affidamenti di lavori, fornitura e servizi soggetti alla normativa comunitaria, le imprese da invitare alla gara, nel caso di ricorso ai sistemi di aggiudicazione qualificati come procedure ristrette, vengono individuate attraverso il preavviso di gara, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle specifiche normative.

Art. 39.

Requisiti per la partecipazione

I requisiti da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato per quanto concerne gli appalti regolati dalla normativa nazionale e quelli di cui ai D. Lgs. n. 406 del 19.12.1991; n. 358 del 24-7-I 1992 e n. 157 del 17-3-1995 per quanto riguarda quelli che, per valore, sono assoggettati alla normativa comunitaria e che si riferiscono rispettivamente ai lavori, forniture e servizi.

I requisiti minimi previsti dalle surrichiamate disposizioni possono essere eccezionalmente integrati con altri aggiuntivi, purché questi ultimi siano ragionevoli; pertinenti rispetto al fine di garantire la massima serietà al procedimento di gara, consentendo così la possibilità della individuazione dell'offerta più rispondente alle esigenze dell'ente; non si presentino come obblighi ed oneri manifestamente sproporzionali e, come tali, da considerare vessatori.

Art. 40

Le domande di partecipazione

Debbono essere presentate dalle ditte che, interessate all'appalto, siano in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) Redatte in carta da bollo del valore vigente al momento della presentazione.
- 2) Contenere tutte le notizie richieste dal bando e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da persona delegata a provvedervi.
- 3) Corredate di tutti i documenti richiesti e che risultino validi tanto rispetto alla loro predisposizione che per il rispetto dei termini.
- 4) Inoltrate con lettera raccomandata, all'esterno della quale deve essere indicata la gara per la quale si richiede la partecipazione, nel rispetto delle indicazioni previste dalla Stazione appaltante.

Le domande di partecipazione possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telex, teletipo o telefono.

Nelle ultime quattro ipotesi la richiesta deve essere confermata con lettera formale, spedita nel rispetto delle modalità dei termini di scadenza previsti per la presentazione della richiesta.

Art. 41

La prequalificazione delle imprese da invitare

L'operazione di prequalificazione delle ditte da invitare sarà effettuata dal dirigente competente per materia, se del caso coadiuvato dal responsabile dell'Ufficio Contratti o appalti.

L'elenco delle ditte in possesso dei requisiti, e quindi da ammettere, dovrà essere inoltrato al segretario del comune al fine di permettere l'adozione, da parte della Giunta Comunale o del Responsabile del Servizio della deliberazione o determinazione approvativa dell'elenco stesso. In tale delibera o determinazione dovranno essere inseriti anche i nominativi delle ditte escluse e le motivazioni della esclusione, da comunicare, su richiesta, alle imprese non ammesse.

CAPO VI

BANDO, LETTERA DI INVITO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Art. 42.

Il bando o la lettera di invito - Natura giuridica

Il bando di gara o la lettera di invito, per ogni forma di contrattazione, non rappresentano un formale impegno per l'ente a stipulare il conseguente contratto, ma puramente e semplicemente un invito ad offrire, che, qualificando la controparte come proponente, impegna la pubblica amministrazione, solo dopo la stipula del formale contratto.

Dal che ne deriva che, non può dalla controparte essere invocata la responsabilità precontrattuale ove l'Ente, assumendo un provvedimento congruamente motivato, decida di non far luogo al perfezionamento del rapporto.

Art. 43.

Il bando o la lettera di invito - Contenuti

Il bando o la lettera di invito, rappresentando la "lex specialis" della gara debbono essere improntati alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti richiesti quanto le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza:

A) Quali sono gli elementi da considerare essenziali e che, come tali, rispondendo ad un particolare interesse dell'Ente appaltante, se disattesi, portano alla esclusione;

B) Quali prescrizioni possono invece considerarsi formali e come tali, non essendo legate ad una specifica sanzione, possono lasciare una certa sfera di discrezionalità interpretativa al Presidente di gara, in sede di espletamento della stessa.

Tale distinzione dovrà essere operata individuando le clausole che, se disattese, portano alla esclusione.

Il bando di gara, predisposto e firmato dal dirigente deve, a cura dell'Ufficio essere pubblicato ai sensi di legge e con oneri, giusta il disposto di cui all'art. 8 della legge 9-10-I 984, n. 687, a carico della Stazione appaltante.

Art. 44.

I soggetti titolati a partecipare alle gare

Possono partecipare alle gare oltre imprese singole, anche, quelle riunite in associazione, in consorzio ed in consorzi stabili costituiti, questi ultimi, nel rispetto della normativa di cui all'art. 12 del D.L. n. 101 del 3-4-1995, convertito nella legge n. 216 del 2-6-I 995.

Si ritengono applicabili per quanto concerne i requisiti richiesti per la partecipazione; la definizione dei rapporti e delle responsabilità fra le varie imprese; le modalità ed i tempi di costituzione del rapporto e, le competenze esecutive, le norme previste dalle leggi che regolano i particolari istituti.

Si rinvia per ogni ulteriore precisazione in ordine alla partecipazione in forma associata, alle prescrizioni di cui all'art. 47.

Art. 45.

Estensione dei bandi o delle lettere di invito

Il bando di gara, per le aggiudicazioni a mezzo di pubblico incanto, dovrà essere pubblicato con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 63 e seguenti del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con r.d. 23-5-I 924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni e come peraltro previsto dal precedente art. 13.

Ove l'appalto sia soggetto all'applicazione delle norme comunitarie, per tali pubblicazioni dovranno essere rispettati i termini e le modalità di cui all'art. 12 e seguenti del D. Lgs. n. 406 del 19-12-I 991.

Le lettere di invito per la partecipazione alle pubbliche gare della licitazione privata e dell'appalto concorso, così come dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno essere spedite, con sistemi che assicurino la massima certezza circa tale adempimento e quindi, di norma, a mezzo di raccomandata, meglio se accompagnata dalla ricevuta di ritorno.

Gli altri sistemi di estensione dell'invito, quali la forma telefonica, telegrafica, della posta ordinaria e della notifica sono da ritenere applicabili solo in presenza di situazioni eccezionali e comunque con provvedimento motivato.

Art. 46.

Visione e rilascio della documentazione interessante l'appalto

Le ditte interessate all'appalto possono prendere visione della documentazione, presso l'ufficio indicato nell'avviso di gara che sarà tenuto a fornire ogni e qualsiasi informazione che sarà reputata utile per la partecipazione.

Ai rappresentanti delle ditte invitate deve essere rilasciata, su richiesta e previo versamento del rimborso delle spese come determinato dall'amministrazione e comunque limitato alla copertura dei costi reali della documentazione richiesta, copia degli elaborati tecnici od amministrativi.

Il pagamento dovrà essere suffragato da apposita ricevuta. Incombe sul personale a ciò preposto l'obbligo della conservazione del segreto d'ufficio in ordine alle imprese che hanno richiesto, ottenuto o comunque visionata la documentazione.

Art. 47.

Modalità di compilazione e contenuti delle offerte

Le offerte dovranno essere redatte in competente bollo e nel rispetto delle norme, modalità e condizioni previste dal bando di gara; dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare il particolare affidamento.

Nel caso di presentazione a mezzo del Servizio postale ed in presenza di pubblica gara le offerte debbono riportare all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, tanto il nominativo del partecipante quanto la indicazione della gara od appalto cui si riferiscono. Ove poi sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, la carenza od insufficienza della quale è di pregiudizio all'Amministrazione, si dovrà utilizzare il sistema della doppia busta.

I contenuti, ritenuti indispensabili per la sua validità, possono essere così riepilogati:

- Indicazione con chiarezza e con espressione in cifre ed in lettere del ribasso o, comunque, del prezzo offerto;

- Indicazione, nel caso della utilizzazione dell'istituto del subappalto, di tutte le notizie previste dall'art. 34 del D. Lgs. n. 101 del 3-4-1995, convertito nella legge n. 216 del 2-6-1995.

La busta contenente la sola offerta dovrà essere chiusa in altra più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione. La busta contenente l'offerta verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per l'ammissione risulterà regolare, mentre resterà sigillata ove dovesse essere accertata una irregolarità che porti alla esclusione dalla gara.

Art. 48.

Termini da concedere per la presentazione delle offerte

In presenza di appalti soggetti alla legislazione comunitaria si applicheranno le prescrizioni ed i termini previsti dall'art. 13 e seguenti del D. Lgs. n. 406 del 19-12-1991.

Fatti salvi i termini previsti da leggi speciali, quelli ordinari di ricezione delle domande e delle offerte per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria, giusta quanto previsto dall'art. 3 del DPCM n. 55 del 10-1-I 991, non possono essere stabiliti in misura inferiore alla metà di quelli fissati per le gare di rilevanza comunitaria.

Nel caso di ricorso alle procedure d'urgenza, vanno indicate nel bando di gara le relative motivazioni. Il ricorso a tale procedura non è comunque consentito quando le ragioni dell'urgenza siano imputabili a colpe dell'amministrazione.

Art. 49.

L'inoltro o la presentazione delle offerte

La presentazione delle offerte dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle procedure previste dalle lettere di invito o dai bandi di gara.

In presenza di pubbliche gare il sistema di presentazione delle offerte ritenuto normale, e come tale costituente una regola, è quello dell'inoltro a mezzo del Servizio postale in plico raccomandato. Eventuali deroghe a tale sistema potranno essere adottate solo previa diversa disposizione dell'Ente, da prendere con provvedimento motivato.

Non è comunque ammessa la possibilità, in presenza di pubbliche gare, di utilizzare soluzioni alternative per l'inoltro delle offerte quali il mezzo del plico postale e la consegna a mano, in quanto, oltre a costituire una procedura anomala, può rappresentare un pericolo potenzialmente incombente per la strumentalizzazione della gara.

E' assolutamente esclusa, giusta il disposto dell'art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con r.d. 23-5-1 924, n. 827, la possibilità di utilizzare la forma telegrafica.

I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e, conseguentemente, richiamato il principio del recepimento entro date ed orari ben individuati, l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di recepimento dell'offerta stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta dal funzionario a ciò abilitato.

Art. 50.

Le tornate di gara

Nel caso si proceda a tornate di gara, cioè all'affidamento contemporaneo di più appalti, le ditte concorrenti, ai sensi dell'art. 15 della legge 10-12-1981, n. 741, possono presentare un'unica documentazione che deve, naturalmente, riferirsi al lavoro di importo più elevato, oppure a quello al quale si intende concorrere.

In tal caso, nell'unica lettera di invito, i singoli appalti debbono essere elencati in maniera decrescente in modo che la documentazione presentata per la prima gara sia idonea a coprire le esigenze di tutte le altre.

Nel caso che si preveda che una impresa possa restare aggiudicataria di un solo appalto, le offerte delle ditte risultanti vincitrici e, come tali, affidatarie di uno degli appalti, non saranno tenute in considerazione per gli affidamenti successivi.

Art. 51.

Possibilità di presentare offerte successive a modifica od integrazione delle precedenti

Ai sensi del disposto di cui all'art. 75- VII comma del r.d. 23-5-1924, n. 827, possono essere presentate offerte successive, modificative od integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:

- che la successiva od ultima in ordine di tempo indichi, espressamente sulla busta, che integri o sostituisca la precedente;
- che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge, di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare appalto e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.

Non è invece ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte, in quanto, non potendosi individuare l'ultima in ordine di tempo, non si è in grado di interpretare la reale volontà del concorrente.

Art. 52.

Validità temporale delle offerte

Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi impegnative per l'impresa proponente.

Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita ad un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nel bando od avviso di gara od, in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione. Pertanto, in presenza di un termine già trascorso rispetto a quello previsto, o più lungo rispetto a quello normalmente necessario, è opportuno prima di procedere all'esame delle offerte medesime, acquisire la conferma circa la validità delle stesse.

Art. 53.

Riapertura e proroga del termine in una pubblica gara

La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo che ha deliberato la gara. Pertanto, ove il Sindaco, per motivi di urgenza abbia dato disposizioni in proposito, il provvedimento deve essere tempestivamente sottoposto all'organo competente, per la sanatoria.

CAPO VII

L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

Art. 54.

Modalità operative

In presenza di pubblica gara, nel giorno, ora e luogo previsti dalla lettera di invito, si procederà, in luogo aperto al pubblico, all'espletamento della gara stessa ed alla predisposizione di un apposito verbale nel quale vengono richiamate le operazioni poste in essere; il risultato conseguito e le proposte positive o negative circa l'aggiudicazione.

L'operazione è riservata ad apposita Commissione che è composta, giusta quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con r.d. 23-5-1924, n. 827, dal Presidente, dal Segretario e da due testimoni.

Il compito di assicurare la presidenza della gara è attribuito, al responsabile individuato dal regolamento di organizzazione.

Le funzioni di Segretario vengono svolte da un dipendente scelto dal Presidente di gara

La Commissione di gara, come sopra costituita, procederà alla verifica del rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte e al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ed, accertata la regolarità dell'offerta stessa, alla proclamazione del risultato ed

alla conseguente aggiudicazione.

Tale aggiudicazione, di natura provvisoria, acquista definitività con l'approvazione del risultato della gara da parte della Giunta municipale.

In presenza di gara il cui esito è legato ad un esame particolare demandato ad apposita Commissione, quali l'appalto concorso, od il concorso di idee, o l'offerta economicamente più vantaggiosa in questa fase la Commissione si limita:

- a) ad accertare il possesso dei requisiti di ammissibilità;
- b) alla verbalizzazione degli elementi essenziali dell'offerta;
- c) alla declaratoria di inoltro della documentazione alla Amministrazione appaltante per il successivo esame da parte della Commissione giudicatrice.

In tal caso, tanto l'offerta quanto gli allegati, dovranno essere siglati, al fine di evitare manomissioni, sostituzioni o alterazioni, dal Presidente e da almeno uno degli altri componenti la Commissione stessa.

Art. 55.

Lettera invito - Formulazione equivoca

Ove nella lettera di invito siano prescritti adempimenti per l'ammissione al procedimento concorsuale, che si presentino in forma equivoca, vanno interpretati nel senso più favorevole per l'ammissione degli aspiranti in quanto, così operando, si assicura una più ampia partecipazione e la "par condicio tra i concorrenti".

Art. 56.

Contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito

In caso di contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito, occorre fare una distinzione tra elementi essenziali, e come tali previsti da leggi e dei quali è indispensabile il possesso del requisito per la ammissione, ed elementi puramente formali.

Nel primo caso, prevale il documento nel quale il richiesto requisito è riportato ed indicato conformemente alla prescrizione legislativa; nel secondo caso, prevalgono le norme del bando dal momento che è questo il documento sul quale si basa l'intera procedura.

Ove la palese contraddittorietà dovesse essere talmente grave da poter pregiudicare l'esito della gara, è legittimo il comportamento dell'Amministrazione che, per eliminare la situazione di incertezza giuridica che ne deriva, dispone l'annullamento della procedura e l'indizione di una nuova gara.

Art. 57.

Il verbale di gara

Il verbale è l'atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di una gara e si dichiara l'esito della stessa che sarà positivo nel caso di aggiudicazione o negativo nel caso di diserzione dell'esperimento.

E' un atto pubblico, e come tale facente fede fino a querela di falso, nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico e le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale della gara.

Il verbale di gara dovrà indicare quali elementi essenziali:

- la data, l'ora ed il luogo ove si svolge la gara;
- gli estremi degli atti con i quali si autorizzava la gara stessa;
- le norme che regolano il particolare procedimento;
- l'elenco delle ditte invitate, se si è in presenza di licitazione privata, appalto concorso, o trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
- l'elenco delle ditte partecipanti con accanto le condizioni da queste praticate e la individuazione di quella aggiudicataria;
- la declaratoria circa la aggiudicazione provvisoria o definitiva;
- la semplice presa d'atto delle offerte presentate e la riserva di un loro esame successivamente, nel caso che ciò sia consentito;
- la sottoscrizione da parte del Presidente, del Segretario e di due testimoni.

Art. 58.

Le competenze del Presidente, del Segretario e dei testimoni

Il Presidente ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara; di adottare i provvedimenti che si renderanno necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato dell'esperimento.

Egli dovrà quindi:

- 1) Accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per la redazione, spedizione ed eventualmente pubblicazione degli avvisi, bandi od inviti
- 2) Accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalle leggi o dal bando, avviso od invito, per l'ammissione alla gara;
- 3) Rispettare tutte le disposizioni previste dalla legge o dall'invito o bando per l'espletamento della gara;
- 4) Aprire le offerte ritenute valide e proclamare il risultato dell'esperimento;
- 5) Fare inserire nel verbale le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti;
- 6) Nel caso di semplice presa d'atto delle offerte da trasmettere poi ad altro soggetto o Commissione, procedere, unitamente ad altro membro, alla sigla di ogni singolo foglio delle stesse per evitare possibili alterazioni, sostituzioni o manomissioni;
- 7) Sottoscrivere il verbale unitamente al Segretario ed ai testimoni. Il Segretario, oltre al compito della verbalizzazione, può avere anche quello di fornire al Presidente il proprio parere, ove richiesto;

I testimoni, che debbono essere noti ed idonei, intervengono per legittimare con la loro presenza, le operazioni che vengono svolte, e per convalidarle con la sottoscrizione del verbale.

Art. 59.

La partecipazione di imprese associate

Le imprese possono partecipare in forma associata, nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti regolanti il particolare istituito.

Dovendo interpretare, con il presente regolamento, delle posizioni legislative e giurisprudenziali controverse, ed al fine di assumere una posizione che giustifichi i conseguenti comportamenti da tenere in sede di espletamento della gara, si precisa quanto segue:

1) E' inammissibile la contemporanea partecipazione alla gara in forma singola ed associata.

2) L'istituto dell'associazione temporanea di imprese, anche se recepito con legge 8-8-1977, n. 584 regolante gli appalti soggetti alle norme comunitarie, ha portata generale.

3) All'associazione temporanea di imprese si considera estensibile il beneficio previsto dall'art. 5 della legge 10-3-1962, n. 57 e successive modificazioni che consente ai concorrenti di assumere lavori od appalti per un importo pari a quello della iscrizione aumentato di 1/5.

4) La prescrizione che vieta l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento di imprese "concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara" deve essere interpretato nel senso che tale operazione, quella cioè della costituzione dell'associazione o del raggruppamento, deve essere realizzata e formalizzata prima della partecipazione alla gara e non può essere assolutamente modificata tanto durante, quanto dopo l'espletamento della stessa.

Art. 60.

Le offerte risultanti uguali

Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il Presidente, ove i concorrenti medesimi siano presenti, dispone immediatamente una nuova gara tra loro, con il metodo che riterrà più opportuno, ed esperita questa, aggiudicherà l'appalto al migliore offerente.

Ove i concorrenti non siano presenti o rifiutino la seconda gara, od ancora le offerte debbano essere contenute entro limiti ben individuati, si procederà alla individuazione dell'aggiudicatario, mediante estrazione a sorte.

Art. 61.

Le offerte incomplete della dichiarazione di sub-appalto dei lavori

L'art. 34 del D.L. n. 101 del 3-4-1995 convertito nella legge n. 216 del 2-6-1995 prescrive, al 1° comma, la necessità della sussistenza di determinate condizioni perché dall'Ente appaltante possa essere autorizzato il sub appalto o la concessione in cottimo.

Tali condizioni sono le seguenti:

- Che i concorrenti abbiano indicati, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di questi che intendono subappaltare;
- Che l'importo dei lavori da sub-appaltare sia contenuto all'interno della quota che può essere affidata in tal modo, giusta le determinazioni adottate con il regolamento;

- Che all'atto dell'offerta si indichino fino ad un massimo di sei possibili subappaltatori, allegando, ove se ne indichi uno solo, la certificazione attestante il possesso dei requisiti;
- Che l'appaltatore provveda, entro 90 giorni dal l'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto, presso la Stazione appaltante;
- Che il subappaltatore non si trovi in uno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31-5-1965, n. 575 e successive modificazioni;

Ai fini dei comportamenti da tenere in sede di gara si precisa che la mancata indicazione nell'offerta della volontà di avvalersi del sub appalto, non deve essere interpretata come una carenza della stessa, e quindi come motivo di esclusione. ma come espressione di volontà di non volersi avvalere dell'istituto del subappalto.

Art. 62.

La discordanza tra i valori indicati in cifre ed in lettere

Qualora in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, giusta il disposto dell'art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con r.d. 23-5-I 294, n. 827, viene ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Ove però la discordanza dovesse interessare uno dei prezzi formulato dall'impresa in una licitazione privata espletata con il metodo dell'offerta dei prezzi, giusta il disposto dell'art. 5 - 4° comma della legge 2-2-I 973, n. 14, si considera valida la indicazione espressa in lettere.

Art. 63.

Criteri per la determinazione delle anomalie dell'offerta

Dal 1-1-1998 saranno considerate anomale quelle che superino la percentuale di ribasso per come previsto dall'art. 21 comma 1 bis della legge 11.2.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

La procedura di esclusione non si applica se il numero delle offerte valide è inferiore a 5. In materia di forniture di valore comunitario per le offerte anomale occorre tenere conto del l'art.16 comma 3 del D.Lgs 358/92 e della direttiva comunitaria 93/36 CEE per quelle parti dispositive non previste o diversamente regolate dalla normativa nazionale.

CAPO VIII

GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE APPALTANTE

Art. 64.

Annullamento della gara

L'annullamento di una gara, per i gravi riflessi che può avere anche nei confronti della

ditta aggiudicataria, per essere attuato, necessita di una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato solo a tutela dell'interesse pubblico.

Da ciò ne deriva che non può essere adottato per la presenza di semplici irregolarità formali che potrebbero trovare una facile sanatoria.

Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria.

Art. 65.

Revoca di una gara

Per la natura giuridica particolare degli avvisi od inviti, che si configurano non già come offerte di contratto ma come semplici "inviti ad offrire" e possibile la revoca della gara, senza incorrere in responsabilità, a meno che la controparte non riesca a dimostrare che, adottando il provvedimento, si sia venuti meno alle regole fondamentali da tenere in tali occasioni.

Art. 66.

Approvazione degli atti di aggiudicazione

I verbali di aggiudicazione nel caso di licitazione privata, così come le proposte di affidamento in presenza di trattativa privata, acquistano la loro definitività soltanto dopo l'approvazione da parte del Responsabile del Settore o del Servizio, o del Consiglio comunale della giunta Municipale ove la competenza dovesse essere riservata a questi organi.

Tale adempimento dovrà essere eseguito entro il termine massimo di validità delle offerte come indicato dal bando di gara od, in assenza di tali indicazioni entro trenta giorni dalla data dell'espletamento della gara, trascorsi i quali l'aggiudicatario può richiedere di essere liberato da ogni impegno, senza peraltro che possa vantare rimborsi od indennizzi.

Qualora in sede di esame della proposta di aggiudicazione l'organo competente, per gravi motivi di interesse pubblico, dovesse negare l'approvazione, il rapporto si intende concluso senza che la controparte possa reclamare rimborsi od indennizzi.

Con la determinazione di definitiva aggiudicazione, l'Organo Competente, può puntualizzare le condizioni oltre che individuare la forma da seguire per la stipulazione, tra quelle previste al successivo articolo 73.

Art. 67.

Comunicazione dell'aggiudicazione

Intervenuta l'approvazione dell'esito della gara con l'aggiudicazione definitiva, il Responsabile dell'ufficio competente, incaricato del perfezionamento del rapporto contrattuale, comunicherà l'esito della gara all'aggiudicatario ed ai 'altro concorrente che segue in graduatoria.

Inviterà quindi l'aggiudicatario a presentare, entro il termine che sarà stabilito con la comunicazione, la documentazione prescritta dalle diverse disposizioni a seconda che l'appalto, per valore, sia soggetto alle normative nazionali o comunitarie.

Il mancato adempimento nei termini previsti, potrebbe comportare la revoca della aggiudicazione al concorrente risultato vincitore e l'affidamento alla impresa che segue in graduatoria.

Resta salvo, in tal caso, il diritto della Stazione appaltante di agire sui deposito cauzionale provvisorio, costituito a garanzia della serietà dell'offerta.

CAPO IX

ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE

Art. 68

Spese contrattuali

Le spese contrattuali necessarie, tanto per la stipula quanto per i successivi adempimenti anche di ordine tributario cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno così regolate:

- Se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, su apposito conto aperto presso la Tesoreria comunale, un importo costituente il deposito presuntivamente occorrente per compiere i vari adempimenti.

Da tale deposito si preleveranno, quando se ne presenterà la necessità, le somme di volta in volta necessarie ed, esaurite le operazioni, si procederà alla liquidazione del conto, rimettendo all'interessato una distinta dalla quale risulteranno, in forma dettagliata, le spese effettivamente sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del conto, con invito a riscuotere l'eventuale eccedenza o ad integrare il conto stesso nel caso di insufficienza del deposito.

- Se poste a carico del Comune si preleveranno le somme che si renderanno necessarie da apposito conto aperto presso l'Ufficio economato previa adozione di apposita determina adottata del responsabile del servizio.

Nel caso che, in carenza od insufficienza dell'apposito deposito contrattuale il Comune dovesse essere costretto, anche per la sua posizione di soggetto solidalmente responsabile con l'altra parte contraente, ad anticipare le somme dovute, si procederà poi al recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista dall'art. 98 della legge sul registro, per il recupero della imposta di registro anticipata, ovvero si tratterrà, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 16 bis e 16 ter del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, come introdotti con l'art. 1 della legge 27-12-1975, n. 790, la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.

Art. 69.

Depositi cauzionali

Per la partecipazione alle pubbliche gare viene generalmente richiesto un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e le modalità di prestazione sono indicati nel bando o nella lettera di invito.

Nel caso di espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, tale garanzia è fissata, giusta quanto disposto dall'art. 30-lo comma del DL. n. 101 del 3-4-1995, convertito nella legge n. 216 del 2-6-1995, nella misura del 2% dell'importo dei lavori.

Espletata la gara ed intervenuta l'aggiudicazione vengono restituiti i depositi provvisori alle imprese non risultate aggiudicatarie.

L'impresa affidataria della fornitura, salvo il caso dell'esonero, dovrà prestare, a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dall'amministrazione, un deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dal capitolato o dalla lettera di invito.

Nel caso dell'affidamento dei lavori la cauzione definitiva è fissata in un ammontare pari al 10% delle opere appaltate.

Se il ribasso accordato in sede di gara dovesse essere superiore al 25%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti detta misura.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Tanto il deposito cauzionale provvisorio quanto quello definitivo possono essere costituiti, giusta le prescrizioni dell'art. 6 della legge 10-12-1981, n. 741 e 10-6-1982, n. 384 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che in numerano od in titoli dello Stato, anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 12-2-1959, n. 449.

Può essere consentito, in presenza di imprese di notoria solidità e solvibilità, l'esonero dal versamento della cauzione che resta comunque subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, la cui misura viene, di norma, indicata nel bando di gara o nel capitolato d'appalto.

Per le Cooperative, ai sensi di quanto disposto dall'art.7 del r.d. 8-12-1923, n. 422, la cauzione definitiva può essere costituita mediante ritenuta del 5% sull'importo di ciascuno stato di avanzamento.

Lo svincolo del deposito cauzionale dovrà essere disposto non appena completata la prestazione ed accertata la perfetta esecuzione.

Nel caso di appalto di lavori pubblici si applicheranno le particolari condizioni previste dall'art. 30 20 comma del D.L. n. 101 del 3-4-1995, convertito nella legge n. 216 del 2-6-1995, che prescrivono l'obbligo della estinzione delle garanzie fidejussorie non appena trascorsi i termini previsti per effettuare le operazioni di collaudo provvisorio.

Oltre al deposito cauzionale definitivo, destinato a garantire gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, l'appaltatore sarà tenuto alla costituzione, nei tempi e modi dovuti, delle ulteriori garanzie e coperture assicurative previste dal già richiamato articolo 30 del D.L. n. 101 del 3-4-1995.

Art. 70.

Documentazione antimafia

L'ente appaltante dovrà acquisire, prima della stipulazione dei contratti, la certificazione prescritta dalla normativa antimafia di cui alla legge 19-3-1990, n. 55 e successive modificazioni.

Art. 71.

Conformità del contratto con l'atto deliberativo

Il contenuto del contratto deve essere perfettamente aderente alle condizioni previste nell'atto deliberativo o determinazione e nell'eventuale disciplinare richiamato ed approvato con l'atto stesso.

Le norme di contenuto diverso da quello indicato nella deliberazione, determinazione o nel disciplinare sono da considerare annullabili, anche se tale diritto può essere fatto valere solo dall'Ente appaltante, al quale resta riservata la facoltà di procedere alla eliminazione delle differenze esistenti tra i due procedimenti, con ulteriore atto deliberativo adottato a sanatoria.

Non sono da considerare norme derogatorie quelle aventi carattere essenziale e come tali previste dalla legge come motivo di nullità del contratto, ove mancanti.

Art. 72.

Pubblicazione dei risultati di gara

In presenza di appalto di lavori pubblici, prima di procedere alla stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 punto I, lett. F del D.L. n. 101 del 3-4-1995, convertito nella legge n. 216 del 2-6-1995, si dovrà procedere alla pubblicazione del risultato di gara con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima.

Art. 73.

La stipulazione del contratto

La stipulazione dei contratti del Comune può avvenire in tre forme diverse:

- in forma pubblica, cioè a mezzo di notaio;
- in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Segretario comunale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce:
 - per scrittura privata, quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza la necessità di intervento di pubblici ufficiali.

La stipulazione in forma pubblica amministrativa rappresenta il procedimento normale, mentre gli altri due sistemi sono da considerare di applicazione eccezionale. Per il ricorso alla forma pubblica occorrerà peraltro una preventiva deliberazione della G.M. o determinazione del Responsabile del Servizio adottata tanto allo scopo di individuare il sistema prescelto ed il soggetto incaricato, quanto per il finanziamento della conseguente spesa.

L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine perentorio di 30 gg. decorrenti dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della avvenuta predisposizione del contratto. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione potrà considerare risolto il rapporto ed attivare la procedura sanzionatoria attraverso l'incameramento della cauzione provvisoria, nonché l'adozione delle altre azioni atte ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 3° comma della legge 8-6-1990, n. 142, i contratti relativi agli appalti vengono stipulati dal responsabile del servizio interessato.

In presenza di forniture il rapporto può considerarsi perfezionato anche con atto separato di obbligazione attraverso la semplice sottoscrizione della lettera offerta da parte del venditore, o con lo scambio di corrispondenza, secondo l'uso commerciale.

Art. 74

Il rogito a mezzo del Segretario

I contratti conseguenti a pubblici appalti, quelli finalizzati a tale scopo, nonché tutti gli atti ai quali occorra conferire il crisma della pubblicità e dell'autenticità, vengono in forma pubblica amministrativa e quindi ricevuti e rogati dal Segretario del Comune che opererà nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni dettate dalla legge notarile.

L'ufficiale rogante, in tale sua veste, provvederà alla tenuta del repertorio; alla iscrizione su di questo degli atti rogati in forma pubblica amministrativa o stipulati a mezzo di scrittura privata; nonché a tutti gli ulteriori adempimenti per dare compiuto l'iter del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria.

Art. 75

I diritti di rogito

Per gli atti rogati dal segretario, sia che le spese gravino sul privato contraente che sullo stesso Comune, sono dovuti i diritti di rogito nella misura di legge. Tali diritti vengono contabilizzati al momento della iscrizione dell'atto a repertorio e ripartiti periodicamente tra i vari enti interessati al riparto stesso.

La quota spettante all'ufficiale rogante potrà essere liquidata, nel rispetto dei limiti fissati dal d.l. n. 786 del 22-12-1981, come convertito nella legge 25-2-1982, 1151.

CAPO X

L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 76

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori dovrà essere effettuata, dal funzionario tecnico a ciò abilitato, entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione del contratto, debitamente registrato, da parte dell'Ufficio Contratti.

Nei casi di urgenza potrà essere seguita la regola della consegna dei lavori con le riserve di legge e quindi non appena intervenuta l'aggiudicazione, giusta il disposto di cui all'art. 337 della legge 20-3-1865, n. 2248, all. F.

Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorrono i termini utili per la esecuzione delle opere.

Art. 77

Le anticipazioni ed i pagamenti

Salvo espresso deroghe, compatibili con le norme di legge, nei contratti di forniture e di servizi non è consentito procedere ad anticipazioni.

I pagamenti verranno effettuati nel rispetto delle norme contrattuali, dando comunque atto che, nel caso di lavori pubblici, ove si sia provveduto al finanziamento delle spese con mutuo contratto con la cassa DD.PP., si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 13 del D.L. 29-2-1983, n.55, convertito dalla legge 25-4-1983, n. 131.

Art. 78

I termini per la esecuzione dei lavori

I termini per la esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi sono previsti dal Capitolato speciale, dalla lettera di invito o dal contratto.

Tali termini possono essere prorogati solo in presenza di apposito giustificato provvedimento della Pubblica Amministrazione.

Nel caso di appalto di lavori pubblici, l'Amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori in presenza di cause di forza maggiore dipendenti dalla sussistenza di condizioni del tutto eccezionali, quali quelle climatologiche o di altra natura che possono impedire, in via temporanea, la esecuzione a regola d'arte delle opere.

Nel caso di ritardo nella esecuzione per colpa dell'appaltatore, sarà applicata nei confronti di questi. la penalità prevista a tale titolo dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 79

Il sub appalto; il cottimo ed i noli a caldo

L'affidamento in sub-appalto o cottimo di parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto. Deve essere autorizzato dal Responsabile di settore o di servizio, su documentata richiesta dell'impresa appaltatrice, semprechè sussistano le condizioni e siano rispettate le procedure previste dall'art. 34 del DL. n. 101 del 3-4-I 995 convertito nella legge n. 216 del 2-6-1995. già richiamate al precedente art. 49.

Tali disposizioni si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo.

Art. 80

Le variazioni in corso d'opera

L'appaltatore non può introdurre variazioni al lavoro assunto, in assenza di un ordine scritto da parte del direttore dei lavori.

Il ricorso alle varianti potrà essere consentito solo in presenza di una delle motivazioni e nel rispetto delle regole e delle procedure previste dall'art. 25 del D.L. n. 101 del 3-4-1995, come

convertito nella legge n. 216 del 2-6-1995.

Non sono considerate varianti le variazioni disposte dal direttore dei lavori ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al 3° Comma dell'art. 25 della legge surrichiamata.

Nel caso le varianti dovessero accedere il quinto dell'importo originario del contratto si procede alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara.

Art. 81

La direzione dei lavori

La direzione dei lavori viene, di norma, svolta dagli Uffici Tecnici dell'ente appaltante.

Soltanto nel caso in cui le amministrazioni non possono assolvere a tale incombenza per carenza di organico, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'attività di direzione dei lavori può essere affidata, nell'ordine, ad uno dei seguenti soggetti:

- Ad altra amministrazione pubblica, previa una intesa realizzata ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142 dell'8-6-1990.
- Al progettista incaricato.
- Ad altri professionisti scelti nel rispetto delle regole e con le procedure previste dalla legge per l'affidamento di tali incarichi.

Art. 82.

Il collaudo

I lavori e le forniture realizzate a mezzo di pubblico appalto sono soggette a collaudo secondo il disposto dei relativi capitolati.

Il collaudo dei lavori pubblici, tanto per quanto concerne le operazioni tecniche, quanto per la scelta e nomina dei professionisti incaricati, così come per le incompatibilità degli stessi, è regolato dalle prescrizioni di cui all'art. 28 del DL. n. 101 del 3-4-I 995, convertito nella legge 2-6-I 995, n. 216.

Art. 83.

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e come tali conseguenti, quali le modalità di pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l'applicazione di eventuali penalità e la risoluzione di controversie, si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali o generali, da tutte le normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del codice civile, ove applicabile.

Nel caso dell'appalto di lavori pubblici si ritiene che siano applicabili in particolare la legge 20-3-I 865, n. 2248 All. F; il regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici, approvato con r.d. 25-5-1895, n. 350; il Capitolato generale per l'appalto di opere del Ministero dei ll.pp. approvato con D.P.R. I 6-7-1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni; il D.L. n. 101 del 3-4-1995 come convertito nella legge 2.6.1995, n. 216. nonché le

altre leggi statali, regionali, regolamenti ed istruzioni ministeriali che l'impresa, con la firma del contratto, o con la partecipazione alla gara, si è impegnata ad osservare.

Particolare attenzione dovrà essere riservata dall'appaltatore agli impegni nuovi scaturenti dalla legge 19-3-1990, n. 55 e dal D.P.C.M. 10-I - 1991, n.55, anche per quanto concerne la fase esecutiva dell'appalto e le prescrizioni innovative in materia di piani di sicurezza fisica dei lavoratori e degli adempimenti relativi alla denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

Art. 84.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale della relativa deliberazione esecutiva.